

Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/703 del 20/12/2011, con la quale l'Amministrazione Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione delle preintese del 07/12/2011 "criteri per le politiche dell'orario di lavoro in materia di part-time" e "per l'individuazione delle situazioni meritevoli di tutela ai fini dell'elevamento dei contingenti entro cui può essere concesso il part-time" e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale 43 del 16/12/2011, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;



il giorno 22 dicembre 2011



ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per la sottoscrizione del presente **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo** del Comune di Padova.



IL COMUNE DI PADOVA


Nella persona del Capo Settore Risorse Umane, ing. Paola Lovo


LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

CON  

USB  

CISL  



CSA 

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

CSA Regioni e AA LL

DICCAP

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
CRITERI PER LE POLITICHE DELL'ORARIO DI LAVORO
IN MATERIA DI PART-TIME**

Richiamati:

- l'art. 4 comma 2 lettera k) del CCNL del 01/04/1999;
- il D.Lgs. 61/2000 che all'art. 1 comma 3 prevede che i contratti collettivi aziendali "possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro" a tempo pieno o parziale;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30/06/2011 n. 9/2011;

Rilevato che:


- l'art. 73 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha modificato l'art. 1 comma 58 della L. 662/1996, escludendo l'automatismo nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (anche in presenza di contingenti numerici previsti dal CCNL), qualora la trasformazione richiesta comporti, in relazione alla posizione ricoperta dal lavoratore, pregiudizio alla funzionalità del servizio;
- tale disposizione, unitamente alla graduale saturazione dei contingenti previsti nel vigente Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sta portando un aumento dei dinieghi alle richieste di ottenimento di part - time;
- l'attuale regime di concessione del part-time a tempo indeterminato porta alla conseguenza che dipendenti che hanno ottenuto la riduzione di orario per specifiche motivazioni (cura dei figli piccoli - accudimento familiari anziani o con particolari patologie - stato di salute precario) mantengono l'orario ridotto anche dopo il superamento delle esigenze iniziali, senza possibilità per l'Amministrazione di ripristinarne il rapporto di lavoro a tempo pieno;
- l'attuale quadro normativo, volto a limitare il turn-over, renderà ulteriormente più cauti/misurati i dirigenti nella concessione del part-time, che potrebbe invece trovare maggiore possibilità di accoglimento se richiesto per periodi temporali determinati;

attualmente sono già saturi o in via di saturazione i contingenti relativi a vari Settori dell'Ente, nonché quello relativo alla categoria D;

- anche la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30/06/2011 n. 9/2011 raccomanda di inserire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro a tempo parziale una clausola che preveda la rivalutazione della part-time stesso decorso un certo periodo di tempo per tenere in conto sia delle esigenze dell'Amministrazione sia di quelle degli altri lavoratori;





Le parti concordano i seguenti principi:

che a decorrere dal 01/01/2012 venga introdotta nel vigente Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale la previsione che il part-time sia concesso a tempo determinato, per la durata di 3 anni (salva richiesta del dipendente di un periodo minore);



2. che la richiesta del dipendente di proroga del rapporto a part-time sia sottoposta a nuova valutazione con le modalità e i criteri previsti nel Regolamento;
3. di prevedere, con una norma transitoria, che il dipendente in part-time a tempo indeterminato (in quanto concesso anteriormente al 01/01/2012) possa, entro il 30/06/2012, chiedere eventuali modifiche al proprio orario part-time mantenendolo a tempo indeterminato.
Decorso tale termine il dipendente potrà soltanto chiedere il rientro a tempo pieno. Dopo di ch  ogni successiva eventuale ulteriore trasformazione seguir  le nuove regole.

Con cadenza semestrale le parti si incontreranno per verificare l'andamento dell'accoglimento delle richieste di part-time, con particolare riferimento a quelle presentate dai soggetti in situazioni meritevoli di tutela.



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
per l'individuazione delle situazioni meritevoli di tutela
ai fini dell'elevamento dei contingenti
entro cui può essere concesso il part-time**

Richiamato l'art. 4 comma 11 del CCNL del 14/09/2000 che stabilisce che in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli Enti in sede di contrattazione integrativa decentrata e tenuto conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare di un ulteriore 10% massimo il contingente del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. In tali casi in deroga alle procedure previste dal CCNL, le domande sono presentate senza limiti temporali;

Le parti concordano che:

- Vengono individuate le seguenti situazioni meritevoli di particolare tutela, per le quali è possibile elevare di un ulteriore 10% i contingenti previsti all'art. 5 commi 1, 2 e 3 del nuovo Regolamento per la concessione del part time, che entrerà in vigore in data 01/01/2012. Tali situazioni riguardano il dipendente:
 - I. portatore di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - II. il cui coniuge, figlio o genitore sia affetto da patologie oncologiche;
 - III. che assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
 - IV. genitore di studente del primo ciclo dell'istruzione affetto da DSA, impegnato nell'assistenza alle attività scolastiche a casa;
 - V. che assista un familiare (coniuge, parenti ed affini entro il 3° grado): portatore di handicap non inferiore al 70% o in particolari condizioni psicofisiche o affetto da gravi patologie o anziano non autosufficiente;
 - VI. con figli conviventi di età non superiore agli anni tredici, in relazione al loro numero o non conviventi se figli di genitori separati.

- Nei casi di cui ai punti da I a III le domande possono essere presentate senza limiti temporali (in deroga alle scadenze semestrali del 30/06 e 31/12 di ciascun anno).

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately 10-12 distinct marks, including a large stylized signature on the left, a large signature in the center, and several smaller initials and signatures on the right and bottom left.

R.S.U
Comune di Padova

La R.S.U., pur condividendo il regolamento p.t. e apprezzando l'impegno dell'amministrazione nel cercare soluzioni che vadano incontro alle situazioni personali dei dipendenti, non concorda con il trattamento diverso riservato al personale P.M., in particolare in merito alla limitata percentuale di dipendenti che possono accedere, nonché alla previsione che tale possibilità sia limitata alle sole situazioni meritevoli di maggior tutela.

Il coordinatore
Salvatore Santoro

